

Bifacciale

Cons. Stato – sez. I – parere 28 giugno 2012 n. 3105

giovedì 12 luglio, 2012

## NOTA

Il parere in rassegna ritiene **illegittimo** il provvedimento di **diniego dell'autorizzazione al mantenimento di due cartelli pubblicitari bifacciali sulla strada provinciale**, motivato sul rilievo della **preesistenza di un segnale stradale collocato sul lato opposto della strada (più esattamente, il parere provinciale motivava ritenendo che il cartello pubblicitario non rispetta la distanza minima dei mt. 250 prima di un segnale di pericolo o di prescrizione).**

A giudizio del Collegio, il divieto previsto dall'art. 51 del regolamento di attuazione del codice della strada approvato con **D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495** (250 m prima del segnale stradale) richiamato dalla provincia nel suo parere negativo si applica – giusta quanto prevede lo stesso art. 51 – **nel senso delle singole direttrici di marcia** e non può essere riferito alla preesistenza di un segnale collocato sul lato opposto della strada, **dal momento che il segnale di prescrizione o pericolo, prima o dopo che sia rispetto al cartello pubblicitario, non riguarda chi percorre il lato sinistro.**

\*\*\*

Numero 03105/2012 e data 28/06/2012



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 18 aprile 2012 e del 16 maggio 2012

NUMERO AFFARE 03811/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al presidente della repubblica proposto dalla società **[redacted]** srl, con sede a **[redacted]** nella persona della signora **[redacted]**, amministratrice unica, per l'annullamento dei provvedimenti della provincia di Bologna 14 febbraio 2011 n. 22751 e n. 22772, di diniego dell'autorizzazione al mantenimento di due cartelli pubblicitari bifacciali sulla strada provinciale n. 4 Galliera presso il comune di San Giorgio di Piano.

## LA SEZIONE

Vista la relazione 2 settembre 2011 n. 4407 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;

visto il ricorso, notificato alla provincia di Bologna a mezzo del servizio postale il 13 marzo 2011 (data di spedizione: 11 marzo 2011);

viste le controdeduzioni della provincia di Bologna, datate 2 maggio 2011;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Rocco Antonio Cangelosi.

Premesso:

La società **[redacted]** era stata autorizzata dalla provincia di Bologna, il 17 gennaio 2008 e l'1 febbraio 2008, a installare, per la durata rinnovabile di un triennio, due impianti pubblicitari bifacciali sul lato sinistro della strada provinciale Galliera, al km 13+850 presso il comune di San Giorgio di Piano e al km 1+700 (in atti non è precisato rispetto a quale direzione si parli di lato destro e lato sinistro, ma i riferimenti sono univoci).

In seguito alla richiesta di rinnovo presentata dalla società, l'amministrazione della provincia di Bologna con le due note sopra indicate ha negato l'autorizzazione al mantenimento dei predetti cartelli, in conformità a un parere enunciato dalla direzione generale per la sicurezza stradale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta della stessa amministrazione provinciale di Bologna. Il motivo del diniego è, per l'uno dei due cartelli, che esso «non rispetta la distanza minima dei mt. 250 prima di un segnale di pericolo o di prescrizione (art. 51 comma 2 lett. c del regolamento del nuovo codice della strada DPR 495/92) in quanto il cartello verrebbe a trovarsi, sul lato visibile in destra, 96 mt prima di suddetta segnaletica»; e per il secondo, che esso «è posto 20 mt prima di suddetta segnaletica». In parole più semplici perché, pur non essendo collocati prima di un segnale stradale nel senso della direttrice di marcia, erano visibili (perché bifacciali) dall'altra corsia, dove c'erano segnale di pericolo o prescrizione. In parole più semplici perché, pur essendo collocati dopo un segnale stradale nel senso della direttrice di marcia, i cartelli pubblicitari erano visibili (perché bifacciali) dall'altra corsia, dove c'erano segnali di pericolo o di prescrizione.

Con il ricorso in esame **[redacted]** ha impugnato i due provvedimenti di diniego, sostenendone l'illegittimità per violazione degli articoli 51, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Con il primo motivo deduce che la decisione dell'amministrazione

provinciale contrasta con la prescrizione letterale del citato articolo 51, secondo la quale la distanza minima tra gli impianti pubblicitari e i segnali di pericolo o di prescrizione deve intendersi nel senso delle singole direttrici di marcia: i cartelli pubblicitari sono posizionati sul lato sinistro, opposto a quello dove si trovano i segnali di pericolo.

Per quanto concerne la violazione dell'articolo 3 legge 241 del 1990 (difetto di motivazione), la ricorrente sostiene che il provvedimento è motivato in maniera insufficiente in ordine al profilo della concreta valutazione degli elementi di pericolo.

L'amministrazione nelle sue controdeduzioni, facendo riferimento al parere del ministero dei trasporti del 7 luglio 2008, sostiene che le censure della società ricorrente sono infondate, stante il fatto che i cartelli pubblicitari non devono ostacolare in nessun modo la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento disponibile al conducente dell'autoveicolo.

Considerato:

Il nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 all'art. 23, intitolato alla "Pubblicità sulle strade e sui veicoli", recita: «1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; ... 6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante ...».

Il regolamento d'esecuzione, emanato con decreto del presidente della repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495, all'art. 51 reca disposizioni specifiche di "Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza", in attuazione, appunto dell'art. 23 del codice; in particolare al comma 2 dispone che nelle strade extraurbane il posizionamento dei cartelli «è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime: ... c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione», specificando poi che «Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia».

L'art. 23 del codice attribuisce all'Amministrazione discrezionalità di valutazione, com'è naturale data la prevalenza dell'interesse all'incolumità delle persone sull'interesse commerciale degli imprenditori, ma naturalmente richiede che i divieti di autorizzazione siano motivati con riferimento, appunto, alla pericolosità per chi viaggia sulle strade, vuoi per la situazione specifica, vuoi anche in relazione a nuove forme della cartellonistica pubblicitaria. L'art. 51 del regolamento elenca invece singole situazioni, in presenza delle quali il divieto non richiede altra motivazione. Il fatto che l'art. 51 preveda determinati divieti non esclude dunque che in altre situazioni, non ricadenti in quell'elenco, l'Amministrazione possa, motivando, negare l'autorizzazione. È da rilevare che il parere reso dal ministero alla provincia di Bologna, che parrebbe propugnare il divieto di cartelli pubblicitari bifacciali in vista di segnali stradali indipendentemente dal lato di collocazione dei relativi impianti, si richiama essenzialmente all'art. 23 del codice (del quale l'art. 51 sarebbe «sinergicamente attuativo»), non ai divieti dell'art. 51.

Nel caso in esame i cartelli pubblicitari, com'è fuori discussione, si trovano sul lato sinistro della strada, e i cartelli di segnaletica stradale sul lato destro; e la motivazione dei provvedimenti è che la posizione dei cartelli pubblicitari, stante la presenza dei segnali di pericolo sul lato destro, contrasta con l'art. 51. Pertanto la motivazione dei provvedimenti, di contrasto con l'art. 51, comma 2 lett. c, è errata, perché la disposizione dell'art. 51 del regolamento, secondo cui «Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia», non si presta ad equivoci, e non può essere riferita alla preesistenza di un segnale collocato sul lato opposto della strada. Ossia il divieto ivi sancito (250 m prima del segnale stradale) non può essere applicato al lato opposto della direttrice di marcia, dal momento che il segnale di prescrizione o pericolo, prima o dopo che sia rispetto al cartello pubblicitario, non riguarda chi percorre il lato sinistro; altrimenti detta la cosa, nella corsia di collocazione del cartello non c'è nessun segnale stradale, e l'art. 51 non può venire in considerazione.

I provvedimenti impugnati, in irrimediabile e testuale contrasto con la disposizione regolamentare sulla quale si fondano, e per il resto privi di motivazione sulla pericolosità dei cartelli pubblicitari, vanno perciò annullati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto annullando gli atti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

L'ESTENSORE  
Rocco Antonio Cangelosi

IL PRESIDENTE  
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO  
Sabina Sgroi

Tags: [art. 51 reg. att. c.d.s.](#), [autorizzazione](#), [cartelli pubblicitari](#), [distanze](#), [enti locali](#), [enti territoriali](#), [imparzialità](#), [segnali stradali](#)